

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il **PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO** - con sede legale in Piazza S. Maria Nova n. 53, 00186 Roma (RM) Italia, C.F./PARTITA IVA 1449001105, PEC pa-colosseo@pec.cultura.gov.it, in persona del legale rappresentante Dott.ssa Alfonsino RUSSO, (di seguito per brevità "PArCO")

E

il **DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE E DI ECONOMIA - DIIIE – dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA** - con sede legale in L'Aquila, Piazzale Pontieri, 1 località Monteluco di Roio, codice fiscale/Partita IVA 01021630668, rappresentata dal Direttore Prof. Walter D'Ambrogio, (di seguito per brevità "DIIIE-UNIVAQ")
qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti"

VISTO l'art. 9 della Costituzione Italiana;

VISTO L'art. 15 della L.241 del 1990;

VISTO l'art 118 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

PREMESSO CHE

- Il "PArCO" è un Istituto della cultura di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e amministrativa) ufficio di livello dirigenziale generale periferico, istituito con D.M. 15 del 12 gennaio 2017 del Ministero della Cultura (MIC);

- Il **PArCo** comprende nel suo territorio il Foro Romano, il Palatino, la Domus Aurea e, per quanto attiene questo protocollo, il Colosseo,

	monumento unico al mondo, punto di riferimento per la storia,	
	l'archeologia, l'architettura e la cultura nazionale e internazionale;	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'interesse del PArCo è rivolto al trasferimento e alla diffusione della 	
	conoscenza attraverso occasioni di studio, ricerca e approfondimento	
	scientifico, volte ad aumentare la conservazione, tutela e la valorizzazione	
	dei monumenti in gestione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • in ragione del proprio Statuto il PArCo può avvalersi di collaborazioni 	
	e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, nonché istituti di	
	studio e ricerca, nazionali e internazionale, attivi nell'ambito del patrimonio	
	e delle attività culturali;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Il DIIEE-UNIVAQ promuove e coordina iniziative di ricerca e sviluppo 	
	in settori di ricerca inerenti allo studio, alla sintesi ed all'applicazione di	
	tecnologie innovative per la conservazione del patrimonio culturale;	
	<ul style="list-style-type: none"> • presso DIIEE-UNIVAQ, il gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.ssa 	
	Giuliana Taglieri ha una consolidata esperienza e competenza in tale ambito,	
	con specifiche competenze: a) nello sviluppo di materiali innovativi ottenuti	
	mediante processi di sintesi sostenibili, a basso impatto ambientale e bassi	
	costi energetici, da impiegare in trattamenti di consolidamento di substrati a	
	matrici carbonatica secondo criteri di compatibilità con i materiali originari,	
	rispetto dell'ambiente e della salute dell'operatore (vedi Allegato Tecnico);	
	b) nella caratterizzazione dei materiali di interesse storico/architettonico,	
	(vedi Allegato Tecnico);	
	<ul style="list-style-type: none"> • Visto che il "PArCO" sta conducendo un progetto di interesse 	
	nazionale volto alla conservazione e tutela delle superfici del Colosseo, con	
	<i>Pagina n. 2 di 12</i>	

particolare riguardo a quelle portate alla luce presso il settore corrispondente agli ambulacri esterni del primo ordine del monumento attualmente perduti;

- Visto che questo progetto ha previsto lo scavo archeologico degli strati corrispondenti ai crolli e ai livelli di vita successivi al Colosseo e durante tali indagini sono state rinvenute le superfici di preparazione della originaria pavimentazione in blocchi di travertino con residui della frequentazione antica;

- Visto che il "PArCO" sta progettando un intervento conservativo delle superfici esposte, dei materiali e dei livelli di frequentazione antichi rinvenuti nello scavo archeologico presso il fronte meridionale del monumento e, per tale progetto, ha la necessità di approfondire la conoscenza delle superfici e dei materiali antichi rinvenuti a seguito dello scavo archeologico;

- Visto che il "PArCO" ha interesse a sviluppare una collaborazione con DIIE-UNIVAQ, in particolare con il gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.ssa Giuliana Taglieri che ha una consolidata esperienza e competenza nella ricerca, nella sintesi e nell'applicazione di materiali innovativi ed ecosostenibili per la conservazione del patrimonio culturale, nonché nella caratterizzazione dei materiali di interesse storico/architettonico;

- Visto che le Parti intendono collaborare nello studio dei materiali originali emersi nel corso delle indagini archeologiche presso l'area corrispondente in antico al primo e secondo ambulacro sul versante meridionale del Colosseo, nonché nella valutazione dell'efficacia di

trattamenti innovativi per il consolidamento dei materiali e delle superfici antiche, e allo studio di eventuali malte per il restauro

• per il conseguimento delle proprie finalità, sia il "PARCO" che DIIE-UNIVAQ possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri, mediante la sottoscrizione di convenzioni, contratti e accordi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo

Le Parti intendono realizzare progetti di collaborazione congiunta volti ad effettuare:

- a) lo studio dei materiali originali mediante indagini di tipo chimico-fisico-mineralogico attraverso analisi di laboratorio e prove in situ;
- b) un'attività di ricerca per lo studio e l'applicazione di materiali innovativi ed ecosostenibili a base di nanoparticelle di idrossido di calcio disperse in acqua, *nanocalci in acqua* NANOLAQ, sviluppate dal Laboratorio di Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata del DIIE-UNIVAQ ed oggi prodotte dallo Spin-Off Accademico dell'Università degli Studi dell'Aquila SNAPTECH srl, da impiegare, da sole o in formulazioni di malte realizzate ad hoc, in trattamenti consolidanti dei materiali e superfici originari antichi. Lo studio nonché la valutazione dell'efficacia della nanocalce in acqua NANOLAQ che saranno effettuate dal Laboratorio di Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata del DIIE-UNIVAQ sia in laboratorio, su specifici campioni originali forniti dal PARCO, sia in situ, presso lo scavo

	archeologico presso il Colosseo, secondo quanto stabilito più nel	
	dettaglio negli Allegati Tecnici.	
	c) la divulgazione dei risultati e delle conoscenze acquisite nell'ambito	
	della sperimentazione.	
	Art. 2 - Responsabili dell'Accordo	
	DIIE-UNIVAQ indica quale referente e responsabile del presente accordo la	
	Prof.ssa Giuliana Taglieri, SSD Scienza e Tecnologia dei Materiali,	
	Responsabile Scientifico del Laboratorio di Tecnologia dei Materiali e	
	Chimica Applicata del DIIE-UNIVAQ	
	"PARCO" indica quali propri referenti e responsabili del presente accordo la	
	dott.ssa Federica Rinaldi (federica.rinaldi@cultura.gov.it), funzionario	
	responsabile del monumento e RUP dell'intervento e la dott.ssa Angelica	
	Pujia (angelica.pujia@cultura.gov.it) funzionario restauratore presso il	
	PARCo.	
	Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra	
	individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.	
	I responsabili si terranno costantemente aggiornati in rapporto allo stato	
	delle attività svolte.	
	Art. 3 – Coordinamento e responsabilità scientifica	
	DIIE-UNIVAQ metterà a disposizione le proprie competenze e	
	professionalità, le sospensioni di nanocalce in acqua NANOLAQ prodotte	
	dallo Spin-Off UNIVAQ SNAPTECH srl secondo il processo tutelato da	
	brevetto di propria titolarità (Rif. brevetto Europeo EP 2880 101 B1) e da	
	utilizzare per lo svolgimento delle attività di studio, nonché i locali e i	
	<i>Pagina n. 5 di 12</i>	

	materiali per lo svolgimento delle attività di comune interesse, come specificato negli Allegati Tecnici.	
	Il "PArCO" metterà a disposizione le proprie competenze e professionalità, nonché il materiale sul quale eseguire i provini e i prodotti di confronto, eventuali locali su cui effettuare le sperimentazioni per lo svolgimento delle attività di comune interesse, come specificato nell'Allegato Tecnico, compatibilmente con la disponibilità degli spazi e con il regolare svolgimento delle attività del monumento.	
	Per lo svolgimento delle suddette attività, "PArCo" e DIIIIE-UNIVAQ intendono eventualmente avvalersi, oltre che dei responsabili dell'accordo, anche di ulteriori figure designate dal PArCo, e di ricercatori e laureandi di DIIIIE-UNIVAQ che potranno essere coinvolti, anche temporaneamente, per motivi di studio, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni e previo obbligo del rispetto della riservatezza sulle informazioni ricevute a qualunque titolo e senza oneri a carico del PArCo.	
	Le Parti sin da ora concordano che potrà partecipare alla realizzazione congiunta delle attività oggetto della collaborazione il personale del "PArCO", specificamente individuato dai responsabili dell'accordo.	
	Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento delle due Parti.	
	Art. 4 - Decorrenza e durata	
	Il presente accordo avrà una durata di due anni dalla data della sua sottoscrizione. L'eventuale rinnovo avverrà tramite accordo scritto tra le Parti da stipularsi entro la scadenza del presente atto.	
	<i>Pagina n. 6 di 12</i>	

Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le Parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 5 – Oneri finanziari

Il presente accordo non è a titolo oneroso. Le Parti si impegnano a coprire rispettivamente le proprie spese per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 1, da gestire autonomamente in relazione agli impegni rispettivamente assunti.

Art. 6 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, "PARCo" e DIIIIE-UNIVAQ si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso ad archivi, biblioteche e servizi bibliotecari, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'Art. 1 del presente accordo di collaborazione, sempre nel rispetto dei rispettivi regolamenti interni.

Art. 7 – Uso dei risultati e proprietà

I risultati delle attività svolte, le informazioni e le conoscenze in comune saranno di proprietà congiunta del "PARCo" e di DIIIIE-UNIVAQ, con relative quote di titolarità da concordare caso per caso, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali e non potranno essere ceduti a

qualsiasi titolo, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche senza il consenso delle due Parti.

Tutto il materiale divulgativo prodotto nel corso delle attività formative e/o di orientamento condotte congiuntamente rimane di proprietà della Parte che lo ha fornito e non potrà essere utilizzato senza il consenso della Parte proprietaria.

Qualsiasi attività di comunicazione e promozione, che tragga contenuti tematici, testuali e iconografici da quanto realizzato e ad ogni modo riferito al presente accordo, o altresì coinvolga l'immagine istituzionale di ciascuna delle Parti, deve essere concordata.

Le Parti si impegnano a dare adeguato risalto alla loro collaborazione e impostano la comunicazione e la promozione delle attività istituzionali e divulgative in modo da renderne evidenti identità e ruolo. Le azioni e le modalità di comunicazione congiunta saranno concordate di volta in volta in relazione ai diversi obiettivi e ai vari strumenti di comunicazione e promozione utilizzati e/o predisposte in un piano generale di comunicazione previamente approvato.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo. Le pubblicazioni scientifiche risultanti dal presente accordo saranno presentate a firma di entrambe le Parti.

Ciascuna Parte metterà in atto gli opportuni accorgimenti affinché le esigenze di pubblicazione e diffusione dei risultati derivanti dalle attività condotte dalle Parti nell'ambito del presente accordo non pregiudichino o limitino in alcun modo il riconoscimento, l'esercizio e la salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente derivanti dai risultati medesimi.

In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti alla co-titolarietà, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

Le Parti si impegnano a non utilizzare i reciproci segni distintivi (nome e/o logo) per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi tra le Parti.

Art. 8 - Copertura assicurativa

DIIE-UNIVAQ garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato e non strutturato, nonché di eventuali studenti, impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo. Qualora DIIE-UNIVAQ dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei

confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Il "PArCo" garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, studenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 9 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale di DIII-UNIVAQ, e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del "PArCo" che, in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del PArCo e di DIII-UNIVAQ, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Al riguardo, le Parti concordano che, quando il rispettivo personale, strutturato e non strutturato, includendo gli studenti, si reca presso la sede dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, da lui realizzata, assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di propria competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza, esclusa la sorveglianza sanitaria, mentre le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi saranno fornite da ciascun datore di lavoro ai rispettivi dipendenti.

Il personale di DIII-UNIVAQ, strutturato e non strutturato nonché i soggetti ad esso equiparati, ed il personale del "PArCo" sono tenuti alla osservanza

delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare il Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Protezione dei dati personali (GDPR), il D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, i provvedimenti, le linee guida e le autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali, nella loro ultima revisione vigente.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver adottato le misure adeguate di sicurezza ai sensi della suddetta normativa.

Art. 11 - Recesso e Controversie

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo, ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato con un preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con raccomandata A.R. ovvero mediante PEC. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla Parte di accordo già eseguita.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo e che non fosse possibile risolvere prioritariamente in via amichevole, sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Art. 12 - Registrazione e oneri fiscali

Il presente accordo, perfezionato in forma elettronica, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/86 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti ai sensi dell'art. 15
comma 2-bis della Legge 241/1990.

Li,

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

Il Direttore

Dott.ssa Alfonsina Russo - firmato digitalmente in data 28.06.2023

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE E DI
ECONOMIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA

Direttore Prof. Walter D'Ambrogio – firmato digitalmente 13.07.2023